


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 124**

**ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI  
CUI ALLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N.  
97 COME MODIFICATA DAL D.L. 31  
MAGGIO 2014, N. 83 IN MATERIA DI  
GUIDE TURISTICHE.**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
VALLE DANIELE*

*Protocollo CR n. 34709  
Pervenuta in data 27/10/2014*



u. 2.18.1/224/2014/x

12:12 27 OTT 2014 A01000 002344

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** N° 124

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *Attuazione delle previsioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 come modificata dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83 in materia di guide turistiche*

**Premesso che**

- il DPR 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche) all'articolo 2, comma 1 stabilisce che *"le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica"*;
- la Regione Piemonte risulta aver individuato solo due siti: la Galleria Sabauda e l'Armeria Reale;
- la successiva legge 6 agosto 2013, n. 97 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"*) all'articolo 3 stabilisce che *"l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale"*;

*considerato che*

- l'articolo 3, comma 3, della stessa l. 97/2013, come modificata dall'articolo 11, comma 4 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (noto come "Decreto Cultura") stabilisce altresì che *"con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio"*,

**INTERROGA**

**l'Assessore competente per sapere**

- nel caso in cui la Regione Piemonte abbia già adempiuto a quanto previsto dal Decreto sopra citato, quali siti abbia individuato.